

10 settembre 2013

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP3x4 e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB/Baa2/BBB+ (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP3x4 (di seguito BFP3x4) sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP3x4 sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP3x4 per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I BFP3x4 hanno una durata massima di dodici anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del dodicesimo anno.

Articolo 4 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione sono riportati nell'allegata tabella A. I corrispondenti tassi effettivi annui lordi e netti riconosciuti al termine di ciascun triennio a partire dalla data di sottoscrizione sono riportati nell'allegata tabella B.

I tassi nominali annui lordi riconosciuti nel periodo che va dall'inizio alla fine di ciascun triennio sono riportati nell'allegata tabella C.

I BFP3x4 corrispondono gli interessi al momento del rimborso e diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del dodicesimo anno dalla data di sottoscrizione.

Gli interessi maturati nel corso del primo triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del secondo triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del terzo triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi nove anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del quarto triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione.

Articolo 5 - Intestazione

I BFP3x4 possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei BFP3x4 a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP3x4, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP3x4 dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

10 settembre 2013

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP3x4 rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I BFP3x4 dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP3x4. Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario *Smart* abilitati al servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP3x4 rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento del prestito.

A richiesta del titolare, i BFP3x4 dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento del prestito.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni

I BFP3x4 non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP3x4 non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di BFP3x4 rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Articolo 10 - Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui BFP3x4 sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP3x4 rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In caso di un eventuale futuro aumento delle aliquote dell'imposta di bollo, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 10 aprile 2013.

Articolo 11 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP3x4. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 12 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP3x4 vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle

10 settembre 2013

informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei BFP3x4 rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Articolo 13 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP3x4 comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Gli interessi maturati nel corso del primo triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del secondo triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del terzo triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi nove anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del quarto triennio non sono corrisposti per i BFP3x4 rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione.

I BFP3x4 non possono essere dati in pegno.

In vigore dal 10 settembre 2013 - Serie T23

Tabella A

Coefficiente (1)		
Anno	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000
1	1,00000000	1,00000000
2	1,00000000	1,00000000
3	1,05342411	1,04674610
4	1,05342411	1,04674610
5	1,05342411	1,04674610
6	1,14282544	1,12497226
7	1,14282544	1,12497226
8	1,14282544	1,12497226
9	1,27654602	1,24197776
10	1,27654602	1,24197776
11	1,27654602	1,24197776
12	1,46784678	1,40936593

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

10 settembre 2013

Tabella B

Periodo di possesso	Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun periodo di possesso (2)	
	Lordo	Netto
Al compimento del 3° anno	1,75%	1,53%
Al compimento del 6° anno (dal 1° al 6° anno)	2,25%	1,98%
Al compimento del 9° anno (dal 1° al 9° anno)	2,75%	2,44%
Al compimento del 12° anno (dal 1° al 12° anno)	3,25%	2,90%

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella C

Periodo di possesso	Tasso nominale annuo lordo
dal 1° al 3° anno	1,75%
dal 4° al 6° anno	2,75%
dal 7° al 9° anno	3,76%
dal 10° al 12° anno	4,76%